REGOLAMENTO (CE) N. 926/2002 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2002

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 857/2002 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 897/2002 (4).
- L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 857/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoconduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 857/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (²) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (³) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 9. (⁴) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 8.